GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — SABATO 16 MAGGIO — NUM. 114

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N 3195. articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.
Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).
Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **228** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 229 e 231 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª).

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cauzione da prestarsi dall'Economo del Ministero dell'Interno è di lire dugentocinquanta in rendita 5 per cento inscritta nel gran libro del Debito Pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO.

NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli* L. FERRARIS

Il Numero **230** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 23 febbraio 1888, col quale il medico di 1ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo, Ragazzi Vincenzo, è stato dichiarato fuori del quadro organico stabilito per detto Corpo;

Visto il R. decreto in data 10 agosto 1890, col quale il predetto medico rimaneva a disposizione del Ministero degli Affari Esteri venendo soddisfatto delle sue competenze a carico del bilancio della Colonia Eritrea dal 1° luglio 1890;

Sulla proposta dei Nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il medico di 1ª classe Ragazzi Vincenzo cessa di rimanere a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e rien-

tra a far parte, del quadro organico del Corpo sanitario militare marittimo con decorrenza dal 1° maggio 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CLXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di Risparmio di Vercelli nelle adunanze 9 ottobre ed 11 dicembre 1890, e 6 marzo 1891, intorno ad alcune modificazioni da introdursi nello statuto sulla Cassa di risparmio predetta.

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo statuto organico della Cassa di risparmio di Vercelli approvato con Regio decreto 13 maggio 1888, numero MMDCCCCXLVII (serie 3ª parte supplementare) sono introdotte le modificazioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

Al capoverso *a*) dell'articolo 6 è sostituito il seguente:

« *a*) dagli azionisti fondatori o dai loro eredi e rappresentanti riconosciuti prima del 15 luglio 1891 ».

Art. 3.

Al comma ed ai capoversi primo e secondo dell'articolo 7 sono sostituiti i seguenti;

« Venendo a mancare uno dei soci fondatori l'Assemblea ne nomina il successore a maggioranza di voti.

« L'eletto dura in ufficio per anni sei e può essere riconfermato.

« Gli azionisti fondatori o i loro eredi, di cui all'articolo precedente, potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un mandatario speciale munito di procura notarile o di lettera con firma autenticata del sindaco del luogo.

« I membri nominati in seguito dall'Assemblea dovranno intervenire personalmente ».

Art. 4.

All'ultimo capoverso dell'articolo 16 è sostituito il seguente:

« Ai membri del Consiglio d'Amministrazione è assegnata una medaglia di presenza di lire cinque per ogni adunanza del Consiglio o del Comitato di sconto a cui siano intervenuti. È escluso qualunque altro compenso o compartecipazione agli utili dell'Istituto ».

Art. 5.

Alla lettera *a*) dell'art. 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

« Però l'ammissione d'effetti allo sconto può essere fatta da Commissioni composte di tre amministratori sedenti per turno, il cui operato sarà notificato al Consiglio nella prima seduta successiva ».

Art. 6.

All'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« N. 2 in isconti di effetti, sempre muniti di tre firme, a privati e ad Istituti di credito e di previdenza.

Dopo le parole « quattro quinti del valore di borsa del contratto » « del n. 5 (ora 6) sono aggiunte le altre » « purchè non superiore al valore nominale dei titoli medesimi »; ed alle parole « ed riparti sopra gli stessi titoli o sopra pegni di crediti privilegiati od ipotecari aventi le condizioni di cui ai n. 2 e 3 » dello stesso n. 5 (ora n. 6) sieno sostituite le altre « ed in riparti sopra titoli dello Stato o garentiti dallo Stato ».

Al n. 7 (ora 8) è sostituito il seguente:

Nell'acquisto di proprietà stabili in caso di espropriazione forzata e quando sia necessario per tutelare l'interesse dell'Istituto.

« Gli Stabili così acquistati dovranno eliminarsi appena se ne abbia la convenienza, ed in ogni caso nel termine non maggiore di dieci anni ».

Art. 7.

All'articolo 26 è sostituito il seguente:

« La somma investita in mutui ipotecari non potrà mai essere superiore al 40 per 100 dell'ammontare complessivo della sostanza amministrata dalla Cassa (Deposito e patrimonio); quella dei prestiti fiduciari a Provincie, Comuni ed altri Corpi morali non eccederà mai il 10 per 100 di detta sostanza.

Art. 8.

È aggiunto il seguente articolo che precederà il 27.

La mora dei mutui ipotecari e di quelli a Corpi morali non sarà mai maggiore di anni cinque. Si potrà concedere mora più lunga nel caso in cui sia stipulato l'ammortamento col sistema dell'annualità.

Tanto i mutui chirografari ed ipotecari a privati quanto quelli a Corpi morali potranno essere stipulati in forma di conto corrente, cioè con facoltà al debitore di fare rimborsi o nuovi prelevamenti, secondo la sua convenienza.

Art. 9.

All'articolo 27 (ora 28) è sostituito il seguente:

« Il Consiglio stipulerà, per il caso di ritardo al pagamento della rata d'interessi, una penale in compensazione del danno che proviene alla Cassa per il ritardo a mente dell'art. 1212 del codice civile, e inoltre la somministrazione di nuove o maggiori garanzie, sotto pena di decadenza della mora, per il caso di perdita di essa o minorazione oltre il quinto ».

Art. 10.

Al n. 11 dell'art. 30 (ora 31) è sostituito il seguente:

Prepara e sottopone al Consiglio i bilanci ed i resoconti annuali e questi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 11.

È soppressa la dicitura « Disposizione transitoria » proposta all'art. 61 (ora 62) ed il detto articolo è modificato come segue:

La riforma del presente statuto potrà essere proposta o dal Consiglio d'Amministrazione, o da almeno 25 membri dell'Assemblea generale, e dovrà essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei presenti in una Assemblea in cui siano intervenuti almeno i tre quinti degli aventi diritto in prima convocazione e di 25 membri in seconda convocazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Num. **CLXII** (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dalla Società della Cassa di risparmio di Bagni della Porretta nella adunanza dei 30 giugno 1890, in ordine alla trasformazione in ente morale della Cassa di risparmio predetta, ai termini della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie 3ª);

Veduta la deliberazione presa dalla Società medesima nella adunanza dei 12 ottobre 1890, intorno alle modificazioni da introdurre nello statuto della Cassa di risparmio di Bagni della Porretta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bagni della Porretta, composto di ventinove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con le modificazioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai capoversi primo, secondo e terzo dell'art. 20 sono sostituiti i seguenti:

« La qualità di socio si perde con la interdizione od inabilitazione, col fallimento giudizialmente dichiarato, quando il fallito non abbia ottenuto un concordato omologato o non lo abbia adempiuto, con la condanna ad una pena criminale o correzionale per furto, abuso di fiducia od altro reato contro la fede pubblica.

« Sono esclusi dalla Società anche quei soci che abbiano cagionato perdite all'Istituto mancando ad obbligazioni contratte verso il medesimo. Essi possono però riacquistare i diritti di socio se, entro un mese dall'invito che riceveranno dal presidente, abbiano reintegrato l'Istituto del danno sofferto.

« Il socio escluso ha diritto alla restituzione della azione, ad un valore non mai eccedente quello di emissione ».

Art. 3.

Al nuovo statuto predetto è aggiunto l'articolo seguente:

« La Cassa di risparmio è fornita di una cassa-forte a due chiavi nella quale si custodiscono i valori e gli effetti di pertinenza dell'Istituto ed il numerario esuberante.

« Il presidente od un consigliere all'uopo delegato terrà una delle due chiavi; l'altra sarà tenuta dal cassiere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Num. **CLXVII** (*Parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda fatta dal comune di Acqui, in provincia di Alessandria, diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di un edifizio scolastico in detta città ad uso del Ginnasio, della Scuola tecnica, di quelle elementari maschili e delle Scuole di arti e mestieri, da eseguirsi in conformità del piano particolareggiato di esecuzione del geometra Giuseppe Barberis, in data 4 marzo 1891;

Vista l'opposizione fatta a tale domanda dal proprietario espropriando Flaminio Toso, diretta a contestare la necessità dell'espropriazione d'un suo terreno per detta opera, sostenendo esservi altre località più adatte per la costruzione di tale edifizio;

Ritenuto che vennero osservate regolarmente le pratiche di legge;

Che è incontestabile la pubblica utilità dell'opera progettata, diretta a riunire in un solo edificio le varie scuole di quella città, attualmente allogate in diversi stabili distanti fra di loro, ed insufficienti all'uso cui devono servire;

Che è inattendibile la succitata opposizione del signor Toso, perchè le località da lui indicate non si prestano allo scopo, e non è conveniente destinarvi l'area designata pel mercato del bestiame da lui pure suggerita, non potendosi, senza gravi danni, variare la destinazione già data alla medesima;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 17 aprile 1891;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sentito il Consiglio di Stato

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un edifizio scolastico nella città di Acqui, provincia di Alessandria, da eseguirsi in conformità del succitato piano particolareggiato e relativo tipo in data 4 marzo 1891, del geometra Barberis, visto d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

E' assegnato il termine di quattro anni, a decorrere da oggi, per compiere tutte le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'esecuzione di detto piano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS

Il Num. **CLXVIII** *Parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Ravenna nelle adunanze dei 30 dicembre 1890, 2 gennaio e 12 marzo 1891 in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Ravenna composto di n. 84 articoli visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente con la modificazione di cui nell'articolo seguente:

Art. 2.

È soppresso l'articolo 71 dello statuto predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1891.

UMBERTO.

B. Chimirri.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di sistemare il servizio relativo alla cura ed alla convalescenza degli ammalati poveri in Roma;

Considerato che il mezzo più diretto per raggiungere questo scopo consiste nell'attuazione dell'articolo 15 della legge 20 luglio 1890 sui provvedimenti per la Capitale, il quale dà facoltà di ordinare la fusione dei diversi istituti ospedalieri in un solo ente con unica personalità giuridica e con patrimonio comune ed unica amministrazione soggetta alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Considerato che il provvedimento definitivo conviene sia preceduto dall'opera di persone competenti che, riconosciuto l'attuale stato materiale ed economico dei singoli Spedali, calcolati i bisogni, prepari uno statuto, i regolamenti di servizio interno, le tabelle del personale e tutto quanto occorre per migliorare il servizio, rendere più efficace e meno dispendiosa la beneficenza, e facilitare il voluto concentramento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione incaricata di far le indagini, preparare gli elementi e proporre i lavori sopra indicati.

Art. 2.

Essa sarà così composta:

Ingegnere Piero Lucca, Sotto Segretario di Stato del Ministero dell'Interno, presidente.

Comm. Marchese Filippo Berardi, senatore del Regno, presidente della Deputazione provinciale di Roma.

Comm. Caetani Duca Onorato, sindaco di Roma.

Comm. Avv. Carlo Guala, consigliere di Stato.

Comm. Prof. Giulio Bastianelli.

Comm. Giovanni Bentivegna, Direttore Capo Divisione nel Ministero dell'Interno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, il 15 maggio 1891.

UMBERTO.

G. Nicotera.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (*1ª pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Direzione Generale col n. 2226 in data 10 maggio 1890 N.1 di posiz. 648021 protocollo n. 40921 pel deposito fatto dal sig. Filacchioni Romolo fu Francesco per conto del Credito Fondiario della Banca Nazionale di numero quattro cartelle del consolidato 5 % della rendita di lire 725 in complesso col godimento dal 1° gennaio 1890 pel tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 331 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento sarà consegnato al detto sig. Filacchioni Romolo fu Francesco, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 maggio 1891.

Il Direttore Generale
Novelli.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè N. 228164 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 45524 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 30 al nome di Russo Maria Giuseppa *fu Luigi* domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Russo Suor Maria-Giuseppa (al secolo Maria Agnese) *fu Giovanni*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 maggio 1891.

Il Direttore generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 787989 e N. 787990 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 40 ciascuna rispettivamente al nome di *Alfonsi* Attilio di Lazzaro minore sotto la patria potestà, domiciliato in Genova, ed *Alfonsi* Emilio di Lazzaro minore, etc. come anzi, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente ad *Alfonso* Attilio di Lazzaro minore etc. come sopra, ed *Alfonso* Emilio di Lazzaro minore etc. come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1891.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 831467 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 780 al nome di Carpineto *Ina* fu Antonio minorenne, sotto la curatela del marito avv. Lorenzo Ratto fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carpineto *Maria-Luigia-Angela-Gioconda-Linda* detta Ina fu Antonio, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 maggio 1891.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè n. 683915 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 55, al nome di Bestoso Emilia fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Elisabetta Simone domiciliata in Casanova Lerrone (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bestoso *Maria Maddalena* (*vulgo Emilia*) fu Emilio (il resto come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 maggio 1891.

Il Direttore Generale NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 941783 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 320, al nome dell'Opera pia Gilodi Andrea di Valmonfredo comune di Cellio (Novara) amministrata dalla Congregazione di carità di Cellio, con annotazione d'usufrutto vitalizio a favore di *Marietta* Giuseppina fu Francesco, vedova di Gilodi Andrea, domiciliato in Torino a termini dell'atto 20 giugno 1890 rogato Ruscone notaio in detta città, come da dichiarazione n. 954 in data 9 ottobre 1890 presso questa Direzione Generale, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi bensì d'usufrutto vitalizio, ma a favore di *Marietti* Giuseppina fu Francesco ecc., come sopra, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1891.

Il Direttore Generale NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 9599 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 75 al nome di Baquis *Emma* nubile, fu Elia, minore, sotto la legale amministrazione di sua madre Fortunata Milùl vedova Baquis domiciliata in Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Baquis *Ester-Emma*, fu Elia minore, ecc., (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1891.

Il Direttore Generale NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cattedre nelle scuole tecniche.

In conformità del disposto dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1885, N. 3413, è aperto il concorso per soli titoli alle seguenti cattedre che sono vacanti o potranno rendersi vacanti durante il prossimo venturo anno scolastico nelle scuole tecniche governative del Regno, e cioè di:

Lingua italiana,
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino,
Calligrafia,
Scienze naturali.

I concorrenti che verranno dichiarati idonei, saranno nominati ad una cattedra e riceveranno, nella misura indicata dalla tabella *G* della legge 13 novembre 1859 e delle leggi 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, lo stipendio corrispondente al grado di professore reggente o di incaricato a seconda della materia d'insegnamento.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico), non più tardi del giorno 15 giugno p. v. munite dei seguenti documenti, oltre agli altri che crederanno aggiungere per meglio dimostrare la loro idoneità:

1° Fede di nascita;

2° Attestato medico di costituzione fisica sana, non deforme ed atta alle fatiche della scuola;

3° Fedina criminale ed un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune, nel quale essi hanno la loro abituale residenza;

4° Titolo legale di abilitazione all'insegnamento cui aspirano;

5° Cenno riassuntivo, comprovato da documenti, della carriera scolastica del candidato.

I concorrenti a cattedre di calligrafia dovranno, oltre ai cennati documenti, presentare lavori grafici eseguiti in relazione alle diverse parti dei programmi d'insegnamento approvati col Regolamento generale 21 giugno 1885.

Questi saggi grafici dovranno essere posteriori alla data del diploma di abilitazione e, per cura del candidato, ne dovrà essere fatta risultare la non dubbia autenticità con la vidimazione di uffici scolastici od amministrativi.

I documenti che non fossero presentati in originale dovranno essere stesi in carta da bollo e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2 e 3 dovranno avere una data posteriore al 31 dicembre 1890.

Tutti saranno descritti in apposito elenco.

Non è ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1891 avrà superato l'età di 40 anni, salvo si tratti di persona che già copra od abbia coperto ufficio governativo, che dia diritto a pensione.

Le domande che perveranno al Ministero dopo il 15 giugno p. v., o che non abbiano i voluti documenti, o che non siano redatte su carta da bollo da lire 1,20, non saranno considerate.

I concorrenti a più cattedre, anche quando queste si riferiscono ad insegnamenti affini, hanno obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano, e di unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti indicheranno con esattezza sulla domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Coloro i quali presero parte ai concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso quando intendano conseguire una cattedra.

Roma, 30 aprile 1891.

Il Direttore Capo della Divisione per l' insegnamento tecnico
SCARENZIO.

3

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso a premi per la coltivazione dei prati nella provincia di Girgenti.

Volendo promuovere la razionale coltivazione dei prati nella provincia di Girgenti;

Sulla proposta del Direttore Generale dell'Agricoltura;

Dispone:

Art. 1. E' aperto nella provincia di Girgenti un concorso a premi: a) *pei prati invernali temporanei di avena, orzo e leguminose* (ferrane); b) *pei prati temporanei estivi*, nei terreni forniti di acqua di irrigazione; c) *pei prati permanenti* di erba medica in terreni a sottosuolo umido.

Art. 2. Per ciascuna delle tre categorie di prati, ond'è parola, nell'articolo precedente, si assegnano:

Un premio di lire 300 con medaglia di argento;

Un premio di lire 200 con medaglia di bronzo.

Art. 3. La estensione di terreno destinata alla coltivazione dei prati suddetti, non deve essere inferiore ad un Ettaro.

Art. 4. *I prati invernali temporanei* di avena, orzo e leguminose (ferrane) potranno essere seguiti da seminagioni di frumenti primaverili.

Art. 5. Per tutte le categorie di prati ammessi alla gara, saranno titolo di preferenza, oltre la estensione, le cure speciali che meglio rispondono alle esigenze della scienza e della pratica, tenuto conto delle condizioni locali, e dell'uso di concimazioni con stallatico e con concimi artificiali;

Art. 6. Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere inviate al Ministero di Agricoltura non più tardi del 31 dicembre 1891.

Art. 7. Una Commissione di tre membri, nominata dal Ministero di Agricoltura, farà l' ispezione dei prati ammessi alla gara nei modi e nel tempo che stimerà opportuni, e dovrà poi presentare una particolareggiata relazione finale sui risultati delle visite da essa fatte ai singoli prati, con le relative proposte dei premi.

Art. 8. I premi saranno conferiti entro il 31 dicembre 1894 e la relazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino di notizie agrarie.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma addì 30 aprile 1891.

Il Ministro
B. CHIMIRRI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 maggio 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima dalle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima dalle 24 ore precedenti
Belluno	3¡4 coperto	—	24 1	11 3
Domodossola	1¡4 coperto	—	26 8	11 9
Milano	3¡4 coperto	—	29 4	14 4
Verona	sereno	—	19 0	17 8
Venezia	1¡4 coperto	calmo	26 7	16 3
Torino	1¡4 coperto	—	25 6	14 2
Alessandria	3¡4 coperto	—	25 8	16 0
Parma	sereno	—	25 7	15 7
Modena	sereno	—	27 7	16 [illegible]
Genova	coperto	mosso	24 5	16 5
Forlì	1¡4 coperto	—	26 4	15 8
Pesaro	1¡4 coperto	calmo	23 9	16 3
Porto Maurizio	coperto	calmo	24 3	15 5
Firenze	1¡4 coperto	—	29 0	13 3
Urbino	1¡4 coperto	—	22 9	14 0
Ancona	1¡2 coperto	calmo	23 4	19 4
Livorno	1¡4 coperto	calmo	25 0	14 3
Perugia	coperto	—	25 2	12 8
Camerino	1¡4 coperto	—	24 0	13 9
Chieti	coperto	—	21 8	7 8
Aquila	sereno	—	24 0	10 3
Roma	coperto	—	26 3	15 9
Agnone	sereno	—	21 6	9 1
Foggia	1¡2 coperto	—	24 9	14 9
Bari	sereno	calmo	21 0	13 0
Napoli	coperto	legg. mosso	20 8	14 9
Potenza	1¡2 coperto	—	19 6	10 0
Lecce	sereno	—	26 5	14 5
Cosenza	sereno	—	27 0	9 9
Cagliari	sereno	calmo	26 2	14 1
Reggio Calabria	1¡2 coperto	agitato	20 8	14 2
Palermo	1¡2 coperto	calmo	23 4	13 4
Catania	sereno	legg. mosso	25 0	15 0
Caltanissetta	sereno	—	21 0	9 8
Siracusa	1¡4 coperto	legg. mosso	25 6	13 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 15 maggio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758, 6

Umidità relativa a mezzodì 71

Vento a mezzodì . . . . . Sud debole.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado { Massimo 22°, 4, Minimo 15°, 9,

Pioggia in 24 ore: — —

Li 15 maggio 1891.

Europa pressione bassa specialmente latitudini settentrionali, minima 738 mill Pietroburgo, massima 764 Brest. Amburgo 751; Zurigo 757.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Nord stazionario altrove; diversi temporali con pioggiarelle Italia superiore; venti vari

Stamane cielo alquanto nuvoloso a sereno; venti deboli freschi specialmente meridionali.

Barometro 760 mill Sicilia, 758 Perpignano, Civitavecchia, Lesina; leggermente depresso 756 mill valle padana.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente meridionali; cielo vario con pioggia e temporali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 15 maggio 1891

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,10.

Discussione del disegno di legge per provvedimenti contro la Diaspis Pentagona.

SUARDO, segretario, dà lettura del disegno di legge, come è stato modificato dalla Commissione.

RUBINI nota che sono stati presentati diversi emendamenti di una gravità eccezionale; e chiede, nella discussione generale, l'opinione del Governo e della Commissione e le ragioni che hanno mosso gli onorevoli proponenti.

La gravità delle proposte fatte consiste in ciò che si verrebbero a sanzionare con questa legge misure eccezionali e contrarie alle precedenti, specialmente relativamente alla spesa da addossarsi ai proprietari.

CASATI, relatore, dichiara che la Commissione accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Prinetti e Ambrosoli, perchè non turbano affatto l'economia della legge; e, nell'intendimento dei proponenti, ne renderebbero più efficaci le disposizioni.

Le spese di cura sono così insignificanti che la Commissione ha riconosciuto che il ripartirle tra i proprietari e lo Stato sarebbe una inutile complicazione.

PRINETTI, premesso che gli emendamenti, che egli ha presentato insieme al deputato Ambrosoli, sono stampati da quindici giorni, osserva all'on. Rubini che le spese per il riparto sarebbero maggiori di quella da ripartire, la quale non supera l'uno od il due per cento del prodotto.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, nota che, essendo ora accertato che si può curare la *diaspis* senza distruggere il gelso, è naturale che si modifichino i concetti della legge e che non si ponga più alcuna parte della spesa a carico dello Stato; molto più che ciò importerebbe la creazione di nuovi e costosi organismi burocratici.

RUBINI non conviene che la spesa per l'applicazione del metodo curativo sia minima; si deve tener conto anche della mano d'opera. Non conviene del pari che si possa abbandonare assolutamente il metodo distruttivo sul quale poggiava l'originario disegno di legge.

(Approvansi i primi tre articoli).

ZUCCONI domanda se la decisione del pretore, sulle contestazioni tra il sindaco ed il proprietario, s'a o no appellabile.

PRINETTI avverte che, secondo l'articolo quarto ch'egli ha proposto, l'azione giudiziaria non è menomamente limitata; ma essa non intralcia l'amministrativa.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, non crede occorra nessun schiarimento quando non si fa espressa eccezione al diritto comune.

ZUCCONI prende atto della dichiarazione.

CUCCHI L. vorrebbe si aggiungesse che la decisione si limita alla spesa.

CASATI, relatore, non approva la restrizione perchè la contestazione potrebbe coinvolgere anche le disposizioni date dal sindaco.

CUCCHI L. insiste nella sua opinione.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, e CASATI, relatore, accettano la proposta dell'onorevole Cucchi.

(L'art. 4 è approvato con questo emendamento: si approva anche l'art. 5 con un emendamento dell'onorevole Prinetti).

PRINETTI all'art. 6 propone che dopo le parole: «e commercio» si aggiungano le altre: «e dell'autorità municipale».

CASATI, relatore, accetta il principio dell'emendamento: ma vuole che sia modificato così: «e delle altre autorità».

SONNINO trova grave la disposizione che permette agli agenti di un Comune di entrare nei territori privati, parendogli che con soverchia leggerezza si violi il diritto di proprietà.

Propone si aggiunga almeno che il diritto di visita si intenda limitato alle zone dichiarate infette.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che questo articolo significa l'esercizio di una tutela, e non una violazione al diritto di proprietà; e che è perfettamente determinato in quali luoghi e con quali condizioni le visite di ispezione possono essere esercitate.

Non accetta l'emendamento dell'onorevole Prinetti, nè quello dell'onorevole Sonnino.

SUARDI GIANFORTE crede che l'emendamento dell'onorevole Prinetti sia conseguenza necessaria dell'articolo primo.

PRINETTI consente a ritirare la sua proposta o a modificarla come la Commissione vuole.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, insiste a chiedere che l'articolo sia approvato senza alcuna aggiunta.

(Si approva l'art. 6).

LEVI trova pericoloso per l'efficacia della legge il comma aggiunto dalla Commissione all'articolo 7, con cui, durante la stagione di bachicoltura, è permesso il trasporto della foglia di gelso.

PONTI si unisce a questa osservazione.

RUBINI trova, invece, ragionevole la proposta della Commissione, anche perchè, in certi paesi, il divieto del trasporto della foglia di gelso non potrebbe essere osservato durante la stagione della bachicoltura.

SONNINO dice che questo articolo prova la superfluità del resto della legge.

Infatti unico mezzo di impedire il diffondersi del male sarebbe il proibire il commercio della foglia, il che non si può fare.

Non crede poi che sarà possibile di attuare le disposizioni della presente legge senza la creazione di nuovi agenti governativi.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, spiega le ragioni per le quali il Governo ha accettato le disposizioni della presente legge.

Dice che in questi argomenti bisogna affidarsi alla competenza delle persone tecniche.

SONNINO rettifica alcune asserzioni attribuitegli dal ministro.

PRINETTI difende l'articolo dimostrando che esso mira ad impedire la diffusione del male finchè è possibile.

Certo che la diffusione di questo male non si può assolutamente impedire ma si può certo ostacolare e perciò la legge attuale è tutt'altro che inutile.

PONTI insiste nel sostenere che l'articolo debba essere votato per divisione ed egli per parte sua propone la soppressione del secondo comma, il quale lascia il Governo completamente privo di mezzi di combattere il male.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'art. 8.

(E' approvata).

PRESIDENTE mette ai voti la seconda parte.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Mette ai voti il complesso dell'articolo.

(E' approvato).

CUCCHI L. crede supesfluo l'art. 9 giacchè dà facoltà al Governo di fare un regolamento, mentre questa facoltà è conferita al potere esecutivo dallo Statuto.

SONNINO crede che l'articolo non sia superfluo, perchè esso ha la conseguenza che il Governo non può pubblicare più di un regolamento.

ERCOLE insiste nel dimostrare la superfluità dell'articolo.

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, accettando le osservazioni dell'onorevole Ercole, domanda la soppressione dell'articolo

(E' approvata).

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 10 che diventa nove.

(E approvato).

PRESIDENTE, dice che si voterà nella seduta pom. a scrutinio segreto sul disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Discussione del disegno di legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

PRESIDENTE apre la discussione generale sul disegno di legge per l'abolizione delle servitù di legnatico nel comune di Tatti.

ZUCCONI domanda alla Commissione se non si troveranno in disagio quei proprietari, che dovranno cedere una parte della loro proprietà agli utenti e che dovranno poi rivalersi facendosi pagare un canone dagli altri proprietari.

Dimostra poi la necessità che alla Giunta di arbitri, che viene istituita coll'art. 7 siano aggiunti dei supplenti.

LUCIANI, relatore, accetta l'idea della creazione dei supplenti nella Giunta di arbitri. Quanto al disagio in cui si troveranno alcuni proprietari, che dovranno sobbarcarsi a cedere una parte delle proprietà rivalendosi con canoni sugli altri proprietari, riconosce che qualche cosa di vero vi è, ma quando si scioglie un diritto promiscuo è inevitabile che qualcheduno soffra qualche disagio.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, riconosce la gravità dell'osservazione dell'onorevole Zucconi; crede che un temperamento si debba trovare, che salvi gli interessi di alcuni proprietari, perciò spera che quando si verrà alla discussione degli articoli si potrà trovare una formula, che concilî gli interessi di tutti.

LUCIANI, relatore, aderisce a che sia chiusa la discussione generale.

Si approva il disegno di legge per la conservazione del palazzo di San Giorgio a Genova.

PRESIDENTE apre la discussione sul disegno di legge per la conservazione del palazzo di San Giorgio a Genova.

(E' approvato senza discussione).

Approvasi il disegno di legge per autorizzare alcune Provincie ad eccedere il limite della sovrimposta.

PRESIDENTE apre la discussione sul disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Ancona, Palermo e Udine, ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891 la media del triennio 1884-85-86.

(E' approvato senza discussione).

PRESIDENTE dice che oggi, in principio della seduta pomeridiana, si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge e l'altro relativo al palazzo di San Giorgio.

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

GIOVAGNOLI parla sul processo verbale. Protesta il suo più alto rispetto, la più affettuosa stima pel presidente.

Gli è doluto però che egli si richiamasse al suo patriottismo perchè non dicesse cose a dir le quali era stato condotto da affermazioni contrarie.

Non crede che il patriottismo dipenda dal tendere più verso una nazione che verso un'altra; nè che egli abbia meritato il richiamo del presidente.

PRESIDENTE riconosce l'alto patriottismo dell'onor. Giovagnoli. Volle soltanto evitare spiacevoli attriti, e ricordi inopportuni, a proposito di una nazione cui ci stringono legami di amicizia.

PAIS parla sul processo verbale. Dichiara che i cortesi rimproveri da lui fatti ieri ad un impiegato della revisione non avevano fondamento, perchè egli compie con perfetta diligenza il suo dovere. Però siccome tanto questa pubblicazione della Camera quanto quella del *Resoconto sommario* riescono quasi inutili rispettivamente ai giornali i quali pubblicano i resoconti come a loro piace meglio, prega il presidente di vedere se non sia il caso di abolirle.

PRESIDENTE lo invita a riservare queste due osservazioni pel Comitato segreto.

Risultamento della votazione di ieri.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione per la nomina della Commissione di inchiesta sui tabacchi.

Sono stati eletti gli onorevoli: Saporito, Gagliardo, Giovanelli, Visocchi, Vendramini, Torrigiani e Marchiori.

Votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasciano aperte le urne.

Hanno preso parte alla votazione:

Accinni — Alli Maccarani — Amadei — Amore — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Balestra — Beltrami — Bertollo — Bettolo — Bonacci — Bonacossa — Borgatta — Bianca — Brin — Brunetti.

Caldesi — Capoduro — Cappelli — Carnazza-Amari — Casati — Casilli — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerruti — Chiapusso — Chiara — Chimirri — Clementini — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Compans — Coppino — Coccia — Curcio.

Daneo — Danieli — D'Arco — D'Ayala Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — Demaria — De Martino — De Pazzi — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di Sant'Onofrio.

Engel — Ercole.

Fabrizj — Fani — Favale — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Franceschini — Franzi — Fratti — Frola — Fulci.

Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garelli — Garibaldi — Gasco — Giampietro — Gianolio — Ginori — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Grassi Pasini — Grimaldi — Guelpa — Guglielmi.

Lacava — Lazzaro — Leali — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luchini — Luciani — Lucifero — Lugli — Luporini — Luzzatti.

Maranca Antinori — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinelli — Mariotti Filippo — Marselli — Massabò — Materi — Mazzoni — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Minolfi — Montagna — — Monticelli — Morelli — Morin.

Nasi Carlo — Nicotera — Nocito.

Oddone Luigi — Odescalchi.

Pais-Serra — Pandolfi — Pantano — Papa — Papadopoli — Parona — Pascolato — Patamia — Patrizi — Pavoni — Penserini — Perrone di San Martino — Petroni Gian Domenico — Petronio Francesco — Peyrot — Pinchia — Plebano — Polvere — Ponti — Pugliese.

Quartieri — Quattrocchi.

Raffaele — Randaccio — Rava — Rizzo — Rolandi — Roncalli — Rospigliosi — Rubini — Ruggieri.

Sacconi — Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sant Severino — Santini — Sardi — Scarselli — Sciacca della Scala — Semmola — Severi — Simonelli — Simonetti — Sineo — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Spirito — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Tajani — Tegas — Testa — Testasecca — Tommasi-Crudeli — Tondi — — Torelli — Treves — Tripepi — Trompeo.

Valle Angelo — Vetroni — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zainy — Zanolini — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Alimèna — Andolfato — Angeloni — Anzani — Arnaboldi.

Balenzano — Basetti — Bastogi — Benedini — Beneventani —

Berti Domenico — Bertolotti — Bocchialini — Bonghi — Borromeo — Boselli.

Calpini — Campi — Canevaro — Capilongo — Casana — Cibrario Cocozza — Coffari — Conti — Corvetto — Costa Alessandro.

D'Adda — De Biasio Luigi — De Cristofaro — De Giorgio — Della Valle — Di Belgioioso.

Fagiuoli — Florena.

Lanzara.

Maffi — Maluta — Martini Giovan Battista — Marzin — Maurogordato — Meardi — Mocenni — Molmenti — Mordini — Murri.

Napodano.

Orsini-Baroni.

Picardi — Piccaroli — Poggi — Pompilj.

Ridolfi — Rossi Gerolamo.

Sanguinetti Adolfo — Sanvitale — Sella — Silvestri — Simeoni.

Tacconi — Tasca Lanza — Toaldi — Torrigiani.

Ungaro.

Vaccaj — Vendramini — Villa.

Zappi.

Sono in missione.

Badini — Bianchi.

Cambray-Digny — Chiaradia.

De Simone — Dini — Di San Giuliano.

Ferrari Luigi — Fornari.

Grossi.

Martini Ferdinando.

Speroni.

Sono ammalati:

Alario.

Baroni — Barzilai — Brunialti.

Cagnola.

Donati

Farina Luigi.

Gabelli — Genala — Gentili.

Puccini.

Ricci.

Siacci — Stanga.

Tenani — Tiepolo — Torraca.

Interrogazioni.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Gallavresi e Ponti sulle intenzioni del Governo circa i provvedimenti invocati dal commercio per meglio disciplinare e per diminuire le spese dei protesti cambiari.

Non può prendere assoluti impegni, perchè nella questione assai grave sono impegnati più Ministeri. Prenderà tuttavia accordi per venire ad una giusta soluzione.

GALLAVRESI ringrazia il ministro. Rileva però la necessità di provvedere senza ritardo, per la gravità e l'urgenza della questione; attesochè levansi da ogni parte giustificati lamenti. E l'oratore si riferisce specialmente ai voti emessi dalla Camera di commercio di Milano, dal Congresso delle Banche popolari e del Consiglio superiore del commercio. Insiste per la sollecita presentazione di un disegno di legge. Col provvedere sollecitamente a togliere i lamentati inconvenienti ed abusi, il Governo si renderà benemerito del commercio italiano. (Bene!)

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Menotti sui motivi che ritardano la concessione della ferrovia Varese-Porto Ceresio alla Società delle ferrovie del Mediterraneo.

Non vi ha ritardo alcuno per parte del Ministero, che ha condotto tutte le pratiche relative con sollecitudine e alacrità.

MENOTTI non ha voluto che affrettare con la sua interrogazione il compimento della intera linea Gallarate-Porto Ceresio, che è di grandissimo interesse locale, nazionale ed internazionale.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ripete che non vi sono difficoltà per parte del Governo.

Aggiunge che il progetto definitivo non fu presentato che alla fine del gennaio del corrente anno. Le pratiche successive procedono regolarmente.

MENOTTI ringrazia.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE dà lettura delle conclusioni della Giunta.

« La Giunta, fedele ai risultati dell'inchiesta, ubbediente alla legge ed alla giurisprudenza della Camera, propone alla quasi unanimità, che sia annullata l'elezione del primo collegio di Napoli nelle persone degli onorevoli Turi contrammiraglio Carlo, Afan de Rivera generale Enrico, Giusso conte Girolamo

« La Giunta propone inoltre, che siano inviate gli atti della inchiesta all'Autorità giudiziaria, perchè veda se sia il caso di procedere ai termini di legge.

« Nocito, *relatore* ».

SEVERI non voterà in favore delle conclusioni della Giunta, se non gli si spiega perchè gli elettori di Bacoli siano rimasti nella sala elettorale dalle 9 antim. alle 2 pomerid. senza reclamare l'esercizio del loro diritto.

Non può approvare le conclusioni medesime anchee perchè, convocando gli elettori per nominare tre deputati, si pregiudicherebbe il diritto della minoranza, la quale rimarrebbe senza rappresentante.

CUCCIA ritiene che, avendo scelto a componenti del seggio definitivo persone le quali non hanno accettato il mandato, gli elettori di Bacoli abbiano dimostrato la volontà di non procedere all'elezione dei deputati; e quindi non crede che dall'astensione di quegli elettori si debba dedurre l'annullamento della intiera elezione.

Se gli elettori fossero stati veramente impediti di votare, la Giunta, segue l'oratore, avrebbe proposto di mandare gli atti all'autorità giudiziaria non già perchè vegga se sia il caso di procedere; ma perchè punisca gli autori dell'impedimento. (Commenti)

FRATTI giura.

GIAMPIETRO non comprende che cosa pretende l'onorevole Severi che avessero fatto gli elettori di Bacoli.

Quanto all'inconveniente, che si toglie la rappresentanza della minoranza, fa notare al deputato Severi, che questo si verifica ancor più quando si annulla l'elezione del rappresentante della minoranza; ma che l'inconveniente medesimo non basta a legittimare quello che è seguito a Bacoli.

All'onorevole Cuccia poi fa notare che non si tratta già di astensione volontaria, ma che furono i componenti del seggio definitivo che hanno impedito agli elettori di esercitare il loro diritto.

NOCITO, relatore, dimostra come l'inchiesta abbia messo in luce che, per rivalità personali, la minoranza dei componenti del seggio di Bacoli ha voluto espressamente impedire che si procedesse alla votazione, e che gli elettori non si acquietarono ma si ribellarono energicamente contro la violenza esercitata contro il loro diritto. Che cosa avrebbero potuto essi fare, se l'ufficio provvisorio non era riuscito a costituire il seggio definitivo?

All'argomento dell'onorevole Severi, che concerne il diritto della minoranza, risponde che il diritto stesso non è dalla legge riconosciuto che nel caso in cui si debbano eleggere cinque deputati.

Non comprende poi come l'onorevole Cuccia voglia ravvisare nella elezione d'una minoranza del seggio definitivo la volontà determinata di non procedere alla nomina dei deputati. Ma se questa fosse stata la volontà degli elettori, non sarebbero essi rimasti alle case loro?

Infine, relativamente all'invio degli atti all'autorità giudiziaria, osserva che la Giunta delle elezioni ha indicato il reato che sarebbe stato commesso in Bacoli, ma ch'essa non poteva imporsi all'autorità giudiziaria e violarne la indipendenza ordinandole di procedere.

SEVERI non si appaga delle dichiarazioni del relatore, considerando che gli elettori di Bacoli avrebbero potuto richiedere che la maggioranza del seggio definitivo procedesse alle operazioni elettorali, come ne aveva facoltà e potere.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate).

PRESIDENTE dichiara vacanti tre seggi nel primo Collegio di Napoli.

COLOMBO, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per modificazioni alla legge sulle alienazioni dei beni demaniali.

Seguito della discussione del bilancio degli affari esteri.

PRESIDENTE mette ai voti il seguente ordine del giorno dell'onorevole Sciacca della Scala:

« La Camera, confidando che il Governo del Re tratterà la conclusione di trattati di commercio, che, favorendo le relazioni commerciali internazionali, rechino sviluppo e vantaggio alla produzione nazionale, passa alla discussione degli articoli. »

(E' approvato).

PRESIDENTE, passeremo alla discussione dei capitoli.

(Si approvano senza discussione i primi 11 capitoli).

VALLE al capitolo 12, Consolati, raccomanda che si instituisca un ministro plenipotenziario a Montevideo Domanda poi al ministro se abbia provveduto alla difesa dei connazionali nelle isole Jonie.

RIZZO domanda se il ministro accetti la raccomandazione del relatore di accrescere il numero dei consolati nelle Americhe.

CAVALLETTO si unisce a questa raccomandazione; aggiungendo quella che i consoli residenti in America provvedano ad un accurato servizio di informazioni di cui possa avvantaggiarsi il nostro commercio.

ELLENA presenta la relazione sul disegno di legge: provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite dei generi di privativa

GALLI osserva all'onorevole Valle che non fu mai in pericolo la sicurezza de'nostri connazionali in conseguenza dei fatti dolorosi che si svolgono nelle isole Jonie: e che perciò conviene procedere con molta cautela, non potendosi escludere il caso di notizie artificiosamente false.

DI SANT'ONOFRIO, relatore, riconosce l'utilità di instituire un ministro plenipotenziario a Montevideo, e crede che ciò si potrebbe ottenere senza aumento di spesa.

Riconosce altresì opportuno crescere la nostra rappresentanza consolare nelle Americhe, specie sulle coste del Pacifico: e per ragione di economia, dice che si potrebbero sopprimere altri consolati in Europa di meno certa utilità.

Per esaudire il desiderio dell'on. Cavalletto, dice che basta dare più larga diffusione al *Bollettino consolare.*

DI RUDINI'. ministro degli affari esteri, dice all'on. Valle che, informato dei casi di Corfù, ha inviatato il console, che era in congedo, a tornare al suo posto.

Attende da lui precise relazioni: e provvederà dopo, secondo i casi, e coi riguardi che si debbono usare ad un paese civile ed amico.

Non è alieno dall'istituire una legazione a Montevideo, ma non può ora prendere impegni: e accetta anche la raccomandazione di crescere la rappresentanza consolare nelle Americhe, in vista del continuo aumento di emigrazione italiana in quelle regioni.

Prega la Commissione di non insistere nelle sue proposte intorno al Consolato del Cairo; e di accettare che sia assegnata una indennità di alloggio per la rappresentanza italiana a Costantinopoli

VALLE ringrazia il ministro e il relatore di aver fatto buon viso alla sua proposta.

Insiste nel pregare il Governo di provvedere alla tutela degli interessi italiani a Corfù.

GALLI insiste nel credere che la forma stessa con cui la notizie di Corfù sono compilate, lasci qualche dubbio sulla loro completa veridicità.

E in ogni modo ripete che i nostri concittadini non sono minacciati.

DI SANT'ONOFRIO, relatore, consente acchè sia lasciata libertà al Ministero di regolare il servizio nel Consolato del Cairo, e consente anche agli stanziamenti per la rappresentanza di Costantinopoli, purchè siano lasciati nella parte straordinaria del bilancio.

GARIBALDI non crede necessari nuovi impiegati al Consolato italiano al Cairo; e dice che la colonia italiana, che è importantissima, domanda invece che vi sia stabilito un ministro residente, separando le sue attribuzioni da quelle del Consolato.

TROMPEO domanda se il presidente del Consiglio intenda mantenere il Consolato italiano al Congo; e che a mezzo del bollettino consolare siano diffuse precise notizie intorno a quel paese.

DI SANT'ONOFRIO, relatore, è dolente di non poter essere d'accordo coll'on Garibaldi, perchè la divisione fra residenza e Consolato non fu mai necessaria, neanche quando gl'interessi italiani in Egitto erano maggiori di adesso.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dice che essendo dell'opinione dell'onorevole Garibaldi, cercherà di esaudire il suo desiderio. All'onorevole Trompeo fa noto che al Congo risiedono dieci italiani: ma poichè quello è un posto di scoperta, è intenzionato di conservarvi il Consolato.

Quanto alla quistione d'indennità d'alloggio al Console di Costantinopoli crede che si possa aggiustare mediante qualche trasposizione di cifre.

In conseguenza di queste trasposizioni propone la riduzione di 4000 lire nel capitolo.

GARIBALDI, ringrazia.

DI SANT'ONOFRIO, relatore, accetta la riduzione.

PRESIDENTE mette ai voti il capitolo con la riduzione di lire 4000.

(E' approvata).

Presentazione di una relazione.

CARMINE presenta la relazione sul bilancio del tesoro.

PRESIDENTE dà atto all'onorevole Carmine della presentazione di questa relazione.

Continua la discussione del bilancio degli esteri.

ANTONELLI parla sul capitolo 13 esortando il Governo a creare dei buoni interpreti dall'amarico. A ciò sarebbe adatto il collegio asiatico di Napoli.

DI RUDINI', ministro degli esteri. Durante la discussione delle leggi sull'Africa ha già riconosciuto la giustezza de'l'osservazione dell'onorevole Antonelli e promette di provvedere.

(Sono approvati tutti i capitoli fino al 20).

DI RUDINI', ministro degli esteri, accetta la riduzione sul capitolo 21.

(E' approvato).

GUELPA parla sul capitolo 22 domandando che si regolarizzi meglio il servizio dei regi consoli riguardo agli italiani, che sono all'estero e devono fornire il servizio militare.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, sta studiando questa questione d'accordo col ministro della guerra. Però è impossibile, o almeno difficile, che lo Stato faccia rimpatriare a proprie spese coloro che devono prestare il servizio militare.

GUELPA replica che non occorre tanto un sussidio di danaro quanto un sussidio d'informazioni.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, non mancherà di fare quanto è possibile.

GUELPA ringrazia.

(E' approvato il capitolo 22).

DI RUDINI', presidente del Consiglio, accetta la riduzione del capitolo 23.

DI SANT'ONOFRIO, relatore, spiega perchè la Commissione ha proposto questa riduzione.

(E' approvato il capitolo 23, il 24 con la riduzione proposta dalla Commissione, ed anche l'articolo 25).

FINOCCHIARO-APRILE parla sul capitolo 26 che tratta delle scuole italiane all'estero.

Crede che esso racchiuda una quistione importantissima, che deve essere trattata al di fuori di ogni questione di parte.

Accenna allo splendido passato delle colonie italiane ed alla triste decadenza in cui giacevano fino a pochi anni addietro.

Le scuole italiane seguivano fino a pochi anni questa decadenza generale.

Fino al 1888 non vi erano che 15 scuole italiane all'estero, delle quali solo sei erano laiche. Le altre erano religiose ed erano mantenute col sistema dei sussidi.

Esse davano occasione a molti inconvenienti specie per la lotta fra

i vari ordini religiosi, negli ultimi anni i francescani italiani erano stati soppiantati dai gesuiti e da altri frati francesi.

Si cercò di migliorare questo stato di cose ma qualunque provvedimento non radicale si chiarì insufficiente.

E qui sorge la domanda: le scuole italiane all'estero devono provvedere all'educazione ed all'istruzione dei soli nazionali o anche degli indigeni?

L'oratore risponde che esse devono servire principalmente per gli indigeni per diffondere fra essi la lingua e la coltura italiana.

E' questo concetto che ha reso necessario l'impianto della scuola laica. Giacchè per attirare gli indigeni alle nostre scuole è necessario non urtare le loro convinzioni religiose.

Raddoppiando appena la spesa per le scuole, queste da 15 sono diventate 92, e son diventate altrettanti focolari dai quali si diffonde la lingua, la coltura, l'influenza italiana.

Non era certo questo il momento di intralciare questo movimento. Si parla di economie ma vi sono economie possibili ed economie impossibili.

Le economie militari non hanno scosso la compagine del nostro esercito, così anche non si devono fare economie sulle scuole, che diminuiscano il prestigio dell'Italia.

E' doloroso poi che le scuole da sopprimere siano precisamente quelle la cui istituzione avea costato una lotta più aspra contro l'elemento clericale ed i Governi locali.

Si dice poi che prima ancora che la questione fosse portata innanzi al Parlamento si siano chiuse a mezz'anno le scuole di Braila e di Bucarest. Ciò sarebbe enorme.

DI RUDINI, presidente del Consiglio. E' più enorme spendere delle somme non votate dal Parlamento.

FINOCCHIARO APRILE riconosce che si è fatto male ad oltrepassare i limiti del bilancio, ma ciò è stata quasi una necessità causata dalle spese d'impianto.

L'oratore crede che esaurite ora queste spese, riducendo alcuni insegnamenti ed aggruppandone altri si può ridurre la spesa alla cifra di un milione di lire senza abolire alcuna scuola.

L'onorevole presidente del Consiglio disse ieri che la politica di un grande paese non può essere priva d'ideali, disse pure che con dolore proponeva la abolizione di diverse scuole.

Or bene, veda il presidente del Consiglio di racimolare altrove le poche diecine di migliaia di lire che bisognano, e non rinunci a un grande ideale, e non dia al Governo, al Parlamento ed al paese una grande amarezza. (Bene! Bravo! — Approvazioni)

SONNINO crede che tutta la Camera possa essere concorde nel concetto delle economie ed in quello di conservare quanto più è possibile le nostre scuole all'estero in tutti i luoghi dove esse hanno o da esse si può sperare un'utilità.

Crede quindi che tutto sta ad intendersi sulle cifre; giudica che la cifra media sulla quale tutti si possono concordare è quella di 900,000 proposta dall'oratore.

DI RUDINI, ministro degli affari esteri, sa che vi sono molti oratori inscritti su questo capitolo non pertanto ha voluto pigliare ora la parola perchè spera che una franca dichiarazione possa troncare la discussione.

Dice perciò che accoglie senz'altro la proposta dell'onorevole Sonnino, perchè si è convinto che le economie è più difficile che siano accolte dalla Camera di quello che lo sono le nuove imposte, accetta anche questa proposta conciliativa, perchè ha imparato che qualche cosa bisogna concedere alle opinioni degli amici ed anche degli avversari.

Dopo ciò spera che gli altri oratori rinuncieranno alla parola e si potrà votare l'articolo, se no, si riserva di rispondere alla fine della discussione tanto all'onorevole Finocchiaro-Aprile, al quale avrebbe molte cose da far rilevare, quanto agli altri oratori contrari. (Approvazioni).

MARINELLI e SOLIMBERGO stante l'ora avanzata domandano di rimandare a domani i loro discorsi.

PRESIDENTE dice che il seguito di questa discussione sarà rimandata a domani.

Proclamasi il risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni.

Per il disegno di legge: Provvedimenti contro la *Diaspis Pentagona.*

Votanti	209
Favorevoli	183
Contrari	26

(La Camera approva).

Per il disegno di legge: Conservazione del Palazzo di San Giorgio a Genova.

Votanti	205
Favorevoli	178
Contrari	31

(La Camera approva).

Per il disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Ancona Palermo ed Udine di eccedere la sovrimposta ai tributi diretti.

Votanti	209
Favorevoli	174
Contrari	31

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRUXELLES, 14. — In uno dei sobborghi ebbe luogo un comizio, al quale presero parte mille persone. Gli oratori raccomandarono lo sciopero generale.

Furono distribuiti oggi, per le vie, dei proclami che invitavano gli operai a recarsi, stasera, a fare una dimostrazione dinanzi alla Casa del Popolo.

Numerosi operai si riunirono infatti stasera nelle vicinanze della Borsa per organizzarvi una dimostrazione. La polizia fece delle cariche contro di essi e li disperse; ma subito gli operai si riunirono di nuovo. Si fecero una diecina di arresti.

Si teme che si tengano parecchi comizi in favore della revisione della Costituzione e dello sciopero generale in diversi locali appartenenti ai socialisti.

BUENOS-AYRES, 14. — Si dice che il Congresso abbia intenzione di votare una nuova emissione di carta-moneta ed il corso forzoso.

Si organizzano numerose riunioni per protestare contro tali progetti.

ATENE, 14. — La famiglia reale è ritornata dopo l'escursione fatta durante le feste Pasquali.

Si ha da Corfù che iersera i rivoltosi entrarono nel quartiere israelitico, uccisero un israelita e ferirono un soldato.

L'eccitazione è enorme. Gli israeliti fuggono in massa. Quattrocento di essi già emigrarono.

Una nave da guerra, con una batteria, è partita per Corfù.

ATENE, 14. — Le notizie che si hanno da Corfù producono eccitazione. La situazione a Corfù è piuttosto peggiorata. Nuovi assassini d'israeliti furono commessi nel loro quartiere. La fame comincia a manifestarsi.

BRUXELLES, 14. — Un migliaio di operai fecero una dimostrazione stasera, alle ore 9,30, nelle vicinanze della Borsa, gridando: *Viva la Revisione!* e cantando la *Marsigliese.* Si fecero una diecina di arresti.

Alcuni gruppi di socialisti, caricati dalla polizia a sciabolate, percorsero la città, cantando, rompendo i cristalli ad alcuni magazzini, rovesciando le tavole nei caffè ed assaltando un omnibus.

Essi ebbero parecchie collisioni colla polizia, che fece alcuni arresti.

TLEMCEN, 14. — Voli di cavallette sono cominciati stamane e continuano senza interruzione. Tutti gli sforzi per distruggerle sono vani.

Una carovana proveniente dal Marocco riferì che viaggiò trentadue giorni fra le cavallette.

Il paese è completamente devastato.

SALONICCO, 14. — La costruzione della nuova linea ferroviaria Salonicco-Monastir fu inaugurata oggi alla presenza delle autorità civili e militari.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 maggio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	93,35 80 72 1[2		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	»	—	—	93,95 92 1[2 90 82 1[2	93 90			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			60 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			97 70	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 60	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			101 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 91	500	500		— —			475 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			450 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			464 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			493 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			685 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			518 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1440 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —	1030 1035		— —	
» » Generale	»	500	300		— —	357 356		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			570 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			23 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 91	500	500		— —			455 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			450 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 91	500	400		— —			456 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			70 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 91	500	500		— —	763		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 91	500	500		— —	1093		— — 1)	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			250 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	270 72 68 67		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			125 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			205 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			101 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			10 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			390 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			210 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			55 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			289 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			428 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			180 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI:

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
14 maggio 1891.

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 93 901
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 821
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 737
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 58 473

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex dividendo £. 17,50.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 80
	Parigi	Cheques	»	»	101 60
5	Londra	90 giorni	»	»	25 45
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . } 27 Maggio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1891

Rendita 5 0[0	94 40
» 3 0[0	58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prest. Rothschild 5 0[0	101 —
Obb. città di Roma 4 0[0	420 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	430 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	495 —
Az. Fer. Meridionali	690 —
» » Mediterranee	518 —
» » » certif	508 —
» Banca Nazionale	1480 —
» » Romana	1040 —
» » Generale	365 —
Az. Banco di Roma	530 —
» Banca Tiberina	25 —
» » Ind. e Com.	455 —
» » » Certif.	450 —
» Soc. Cred. Mobil.	475 —
» » » Merid.	85 —
» » Gas stampigl.	790 —
» » Acqua Marcia st.	1100 —
» » Condot. d'ac.	258 —
» » Gen. Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	100 —
» » » cert. prov.	95 —
» » Molini e Magaz. Gen.	150 —
» » Immobiliare	325 —
» » Fond. Italiana	15 —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	340 —
» » Metallurgic. Italiana	240 —
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	75 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	65 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	450 —
» » » 4 0[0	190 —
» » Ferroviarie	293 —
» Fe. Napoli-Ottaiano	215 —